



COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

Segreteria Generale

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A), DEL D. LGS. 18.8.2000, N.267.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **diciassette** del mese di **Dicembre**, alle ore **09:38** nella Sala della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal **Vice Presidente** in data **14-12-2021** prot. n. **12392** si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria, pubblica, in **prima convocazione in modalità mista (da remoto su piattaforma telematica o in presenza)** così come prevista dalla normativa vigente. Presiede la seduta il Consigliere dott. Nicola Mauro Barbato in qualità di **Vice Presidente** del Consiglio.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti n. 13 e assenti n. 0 come segue

<tdwidth=108 style="width:81.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top">

</tdwidth=108>

Qualifica	Cognome e Nome	P/A	Qualifica	Cognome e Nome	P/A
Sindaco	AFFINITO NICOLA	P	Consigliere	DELL'APROVITOLA MARIANNA	P
Consigliere	MORETTI MARIO	P	Consigliere	SEPE PAOLO	P
Consigliere	MASI STEFANO	P	Consigliere	ZAMPELLA GIOVANNI	P
Consigliere	BRACCIANO ALFONSO	P	Consigliere	SGLAVO NICOLA	P
Consigliere	BARBATO NICOLA MAURO	P			
Consigliere	MARINO SERENA	P			
Consigliere	BARBATO RACHELE	P			
Consigliere	BARBATO EUFEMIA	P			
Consigliere	MAURIELLO ELISABETTA	P			

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Della Peruta Carlo, il Vice Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato. Partecipa il Segretario Comunale: incaricato della redazione del verbale.

Totale presenti: 13 – Totale Assenti: 0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Visti:

- la Sentenza n. 5695/2021, pubblicata il 3.9.2021, notificata dal legale della Marican Heritage 1 S.p.A., avv. Eliseo Laurenza, con pec del 6.9.2021, acquisita da questo Ente al prot.n.8635 in data 7.9.2021, con la quale, in particolare, il T.A.R. Campania Napoli Sez. I, riuniti ed accolti: 1) il ricorso della suddetta società, in persona dell'Amministratore e legale rapp.te p.t. sig. Ferdinando Canciello, rapp.ta e difesa dall'avv. Eliseo Laurenza, notificato con pec del 16.3.2021 ed acquisito al prot.n.2864 in data 17.3.2021, *“a) per la dichiarazione dell’illegittimo comportamento omissivo e dell’obbligo di concludere da parte del Comune di Carinaro il procedimento di sdemanializzazione del tronco A-B ex collegamento tra Via Pozzo e Via Pannone di lunghezza ml 70, larghezza ml 2,25 e per una superficie totale di mq. 157,50; b) per la condanna del Comune di Carinaro a concludere l’indicato procedimento di sdemanializzazione entro un termine non superiore a trenta giorni; c) per la nomina di Commissario ad Acta per l’eventualità che il Comune di Carinaro non provveda nel termine assegnato.”*; 2) il ricorso della medesima società, in persona dell'Amministratore e legale rapp.te p.t. sig. Ferdinando Canciello, rapp.ta e difesa dall'avv. Eliseo Laurenza, notificato con pec del 16.3.2021 ed acquisito al prot.n.2865 in data 17.3.2021, *“a) per la dichiarazione dell’illegittimo comportamento omissivo e dell’obbligo di concludere da parte del Comune di Carinaro il procedimento di sdemanializzazione del tronco stradale denominato “strada Comunale Larga”; b) per la condanna del Comune di Carinaro a concludere l’indicato procedimento di sdemanializzazione entro un termine non superiore a trenta giorni; c) per la nomina di Commissario ad Acta per l’eventualità che il Comune di Carinaro non provveda nel termine assegnato.”*; ha nominato il Commissario ad acta, nel caso di perdurante inottemperanza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione di detta sentenza, e condannato questo Ente al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge, il tutto pari a complessivi euro 2.918,24, e rimborso del contributo unificato versato, pari a complessivi euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun ricorso), il tutto corrispondente ad un debito nei confronti della Marican Heritage 1 S.p.A. di complessivi euro 3.518,24;

- la Sentenza n. 6554/2021 del T.A.R. Campania Napoli Sezione Ottava, pubblicata il 22.10.2021, comunicata unitamente al relativo avviso di deposito con pec del 22.10.2021, proveniente dall'indirizzo di pec invio_avvisi1.ga-cert.it, acquisita da questo Ente in pari data al prot.n.10424, con la quale, in accoglimento del ricorso della sig.ra Cella Anna, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Pasquale Falco e Salvatore Perrotta Mercarelli contro questo Comune, non costituito in giudizio, e nei confronti del sig. Coscione Raffaele, non costituito in giudizio, è stato annullato il permesso a costruire in sanatoria n. 3/2007 del 7.9.2007, rilasciato dal Comune di Carinaro in favore del Sig. Coscione Raffaele, con condanna del medesimo Comune al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, complessivamente quantificate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri accessori, il tutto pari a complessivi euro 2.918,24, ed al rimborso del contributo unificato, (se effettivamente assolto), pari ad euro 650,00, il tutto corrispondente ad un debito nei confronti della sig.ra Cella Anna ammontante a complessivi euro 3.568,24.

Dato atto che i debiti suddetti sono tutti riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 267/2000, in quanto derivanti da sentenze esecutive;

Considerato che la procedura di riconoscimento riveste carattere di urgenza al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa per l'Ente derivanti da eventuali azioni esecutive;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere al riconoscimenti dei suddetti debiti ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a), del TUEL per la somma complessiva di euro 7.086,48 in favore delle parti vittoriose dei suddetti giudizi;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di prendere atto della premessa che qui si intende integralmente richiamata e trascritta.
- 2) Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del TUEL la legittimità dei debiti fuori bilancio per l'importo complessivo di euro 7.086,48, in esecuzione delle sentenze richiamate in premessa.
- 3) Di fronteggiare la spesa suddetta di euro 7.086,48 con i fondi di cui alla Missione 1 Programma 11 Macroaggregato 103 bilancio 2021: - capitolo 590: "Debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del TUEL".
- 4) Di autorizzare il responsabile del servizio interessato a porre in essere tutti gli atti consequenziali di sua competenza ai fini della liquidazione della spesa.
- 5) Dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della Legge 27.12.2002, n.289.

Carinaro, lì 2 Dicembre 2021

Il Responsabile del Servizio Legale
SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Carlo DELLA PERUTA)

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A), DEL D. LGS. 18.8.2000, N.267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Parere favorevole
<input type="checkbox"/>	Parere sfavorevole
<input type="checkbox"/>	Parere non dovuto
Carinaro, lì 02.12.2021	
	Il Responsabile del Servizio

Dott. Carlo Della
Peruta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
X	Parere favorevole
	Parere sfavorevole
	Parere non dovuto
Carinaro, lì 02.12.2021	Il Responsabile del Servizio
	Dott.ssa Maria Marsilio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che alle ore 13,58 il Consigliere Masi rientra nell'aula consiliare ed è quindi presente;

ASCOLTATI i seguenti interventi:

- Il Sindaco relaziona come segue. È intervenuta una sentenza, che ha condannato l'Ente a pagare solo le spese legali. Il ricorso era stato presentato dalla società Marican Heritage nei confronti del Comune per una richiesta di sdemanializzazione di un terreno, che va avanti dal 2019. Prima di poter rispondere alla sdemanializzazione, sono stati fatti tutti i rilievi ed è ancora in corso una fase istruttoria da parte degli uffici preposti, sia urbanistica che lavori pubblici, prima di dare una valutazione definitiva alla richiesta di sdemanializzazione. In questo caso il giudice ha ritenuto che sia stata valida da parte dell'Amministrazione la non sdemanializzazione, ma, purtroppo, l'ufficio doveva rispondere nei tempi stabiliti dalla legge per quanto riguarda il SUAP e vi è stata la sola condanna alle spese legali per l'avvocato di controparte di 2.000 euro. C'è poi anche una seconda sentenza del Tar Campania comunicata con il relativo avviso di deposito con pec del 22.10.2021, acquisita in pari data al prot. 10424, con la quale, in accoglimento del ricorso della sig.ra Cella Anna contro questo Comune, non costituito in giudizio, e nei confronti del sig. Coscione Raffaele, non costituito in giudizio, per l'annullamento del permesso a costruire in sanatoria del 7.9.2007, rilasciato dal Comune in favore del sig. Coscione Raffaele, con condanna del Comune al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, complessivamente quantificate in euro 2.000. Parliamo di un ricorso di anni addietro, dove il Comune non si era costituito. È prassi aspettarsi queste sentenze, in cui il Comune è soccombente, senza essersi nemmeno difesi. Si deve solo prendere atto del debito riconosciuto e va pagata la controparte con l'avvocato.

- Il Consigliere Masi dichiara quanto segue. Il Sindaco ha detto una cosa non vera ed una inesatta. Il Consiglio

deve riconoscere la legittimità o meno, ma ha un altro compito. Nel novembre 2019 la Sezione Autonomie della Corte dei conti ha chiarito che un debito fuori bilancio deve essere prima riconosciuto dal Consiglio e poi pagato e non il contrario, in virtù del fatto che, oltre a riconoscere la legittimità del debito, compito fondamentale dell'Amministrazione Comunale è verificare se, in conseguenza del pagamento, permangono gli equilibri di bilancio e se, rispetto a tale debito, esistono delle responsabilità. Quindi non è così semplice, come dice il Sindaco, perché non si tratta solo di riconoscere la legittimità di un debito, che l'ha già riconosciuta un giudice con una sentenza. Qui ci sono responsabilità. Innanzitutto ciò lo dice il Revisore, che dà parere favorevole al pagamento del debito, fatta salva la verifica di eventuali responsabilità. Si sarebbe aspettato che l'Amministrazione dicesse se ci sono delle responsabilità e, se ci sono, di chi sono. Perché altrimenti i Carinanesi pagano e nessuno sa perché. I due casi sono diversi. Nel primo caso il Sindaco ha detto che il Tar, pur dando ragione al Comune nel merito, ha detto che si doveva rispondere all'istanza e non è stato fatto. In realtà, la sentenza del Tar dice una cosa diversa. Il Tar non dice che il Comune ha ragione, ma che il Comune doveva rispondere e, siccome non ha risposto, paga. Qui bisogna capire perché il Comune non ha risposto. Probabilmente il Comune ha ragione nel merito, ma il Tar non può in un giudizio sul silenzio entrare in una fattispecie, che non è alla sua attenzione. Il Tar dice che nel giudizio non rileva che l'istanza non poteva essere accolta; ciò doveva essere detto nel provvedimento di rigetto. Bisogna domandarsi come mai, rispetto a queste istanze di sdemanializzazione, che sono state inviate nel 2018, quando c'era il Commissario, reiterate nel 2019, si arriva nel 2021 che il Comune, paralizzato, non risponde. Rispetto ad un procedimento, che, ai sensi dell'art. 2 della Legge 241 del 1990, deve essere concluso in 30 giorni, bisogna chiedersi perché il Comune di Carinaro in tre anni non riesce a concluderlo. Se gli accertamenti sono complessi, invece di 30 giorni, questo accertamento si fa in 40 giorni, due o tre mesi. Se passano tre anni e il Comune non risponde, vuol dire che il Comune non vuole rispondere. Certamente non doveva rispondere la parte politica, ma la parte tecnica. Allora c'è unresponsabile della parte tecnica e il Sindaco deve venire a dire chi è, o dire che è stato lui a dirgli di temporeggiare. In questa vicenda non possono rimanere solo i cittadini di Carinaro cornuti e mazziati, con il Comune che paga e non si sa per colpa di chi. Bastava che, invece di scriverlo nel giudizio, l'Amministrazione chiudesse il procedimento. Deve pensare che non abbiano avuto il coraggio. Questa vicenda fu posta alla sua attenzione, perché egli era delegato all'urbanistica. Il Sindaco voleva conoscere la sua opinione, sebbene gli uffici dovessero determinarsi in maniera autonoma. Egli disse che, a suo modo di vedere, quelle richieste di sdemanializzazione non erano accoglibili, perché il richiedente non allega i titoli di proprietà.

- Il Sindaco replica che il Consigliere Masi sta cadendo in basso, perché ci sono le delibere caricate da Donato Ausilio, su proposta del Consigliere Masi.

- Il Consigliere Masi nega di avere fatto una proposta. Egli disse che queste delibere non erano votabili, perché mancano i titoli di proprietà ed erano allegate solo le visure catastali. Alle istanze di sdemanializzazione il Comune è rimasto paralizzato. Poi sono venuti i Carabinieri, che sono andati sulle aree, hanno sequestrato e il Comune nel luglio del 2020 ha fatto delle ordinanze di demolizione. Ma dice il DPR 380 del 2011 che l'inottemperanza all'obbligo di demolizione, se non viene rispettato nei 30 giorni, determina l'acquisizione al patrimonio comunale. Se sono stati realizzati dei volumi su quelle strade, l'ufficio dovrebbe avere dichiarato che quei volumi sono del Comune. E la maggioranza ancora non ha fatto niente, facendo passare altri sei mesi. Poi, tra gennaio e febbraio, senza controllare se quell'ordine di demolizione era stato fatto, è arrivato pure il ricorso. I Consiglieri di maggioranza cornuti e mazziati, che non hanno neanche la forza di togliersi gli schiaffi da faccia. Quando arriva il ricorso, sono andati i Vigili un'altra volta a vedere, dopo un anno, e hanno verificato che l'ordine di demolizione non era stato ottemperato e l'Amministrazione non ha comunque concluso il procedimento, ma si è difesa in giudizio e il Tar l'ha condannata alle spese e i Carinanesi pagano.

- Il Sindaco replica quanto segue. Il Consigliere Masi ha detto una marea di cose non vere e assurde. Il delegato all'urbanistica era il Consigliere Stefano Masi, che ha fatto caricare la proposta di delibera, dando indirizzo al Responsabile.

- Il Consigliere Masi nega che ci sia una sua direttiva al funzionario ed afferma che probabilmente è venuto l'imprenditore e il Sindaco ha preso qualche impegno.

- Il Sindaco chiede se il Consigliere Masi ha messo qualcosa di scritto per non fare la delibera, che è agli atti ed è caricata.

- Il Consigliere Masi replica che egli non vede le proposte di delibera.

- Il Sindaco dichiara quanto segue. A seguito della delibera preparata da Donato Ausilio, prima di andare in Consiglio Comunale, c'è una sua nota protocollata e non a chiacchiere, che fa il Consigliere Masi, del 18 giugno 2020. A seguito di questa nota, sono venuti i Carabinieri. Egli ha indirizzato questa nota ai Carabinieri,

alla Polizia Municipale, al Responsabile dei lavori pubblici, al Responsabile dell'urbanistica. Sono andati a fare il sopralluogo e hanno accertato delle irregolarità, a seguito di questa sua denuncia. Prima c'è una delibera, fatta da Donato Ausilio, ancora in istruttoria. Il Comune è stato condannato, anche perché quell'istruttoria non è stata chiusa, per responsabilità degli uffici e non degli amministratori. L'Amministrazione ha fatto delle note, dove ha chiesto di non sdemanializzare quelle strade, perché c'erano degli abusi e perché gli abusi permangono ancora. A seguito di ciò, altra sua relazione inviata agli uffici. Si tratta di due strade consortili, che precedentemente erano delle strade di campagna e oggi sono diventate dei relitti, in quanto insistono in una porzione di area, che orma è diventata proprietà degli imprenditori. In queste due strade, una in modo minore e l'altra in modo maggiore, sono state realizzate delle opere di servizio a seguito delle urbanizzazioni. Questa di via Larga ha creato più problemi, perché dallo stradario del Comune risulta di comproprietà per tutta la lunghezza del suo tratto con il Comune di Gricignano. Questa Amministrazione, non solo ha disposto agli uffici per come doversi adoperare e di cosa rispondere all'imprenditore, ma ha avuto anche degli incontri con il Comune di Gricignano, per accertarsi la proprietà.

- Il Consigliere Masi afferma quanto segue. Gli incontri con il Comune di Gricignano si sono avuti dopo il ricorso, prima del quale l'Amministrazione non aveva fatto nulla. Chiede come Donato Ausilio abbia caricato la proposta di delibera, senza fare un accertamento sull'area e come sia possibile che il primo accertamento sia stato fatto a luglio 2020.

- Il Sindaco replica che la responsabilità di andare a fare il sopralluogo era dell'ufficio e che egli si è preoccupato personalmente di andare a fare il sopralluogo, cosa che non ha fatto il Consigliere Masi.

- Il Consigliere Masi dichiara quanto segue. L'ufficio urbanistico ha caricato una proposta di deliberazione con parere favorevole, senza fare un sopralluogo, per diritto, per principio; lo doveva avere, perché l'aveva chiesto. L'imprenditore è venuto qua ed ha alzato pure la voce.

- Il Sindaco replica quanto segue. A differenza, egli, invece, è andato sul posto e ha fatto il sopralluogo e ha relazionato sia ai Vigili Urbani che ai Carabinieri con delle note. A seguito di ciò, sono intervenuti i Carabinieri con i Vigili Urbani e hanno fatto il sequestro dell'area, dove è stato accertato dall'ufficio urbanistica e dall'ufficio lavori pubblici che erano state realizzate delle violazioni.

- Il Consigliere Masi chiede se il Sindaco abbia fatto eseguire le ordinanze di demolizioni.

- Il Sindaco risponde quanto segue. Assolutamente sì ed il Giudice ha fatto la sanatoria egli è stato riassegnato di nuovo il titolo per costruire. Non deve fare demolire lui. Al Giudice ha detto che non si poteva vendere e sdemanializzare quella strada, perché insistono ancora le opere abusive. E oggi ancora non si conosce bene di chi sia la proprietà tra il Comune di Carinaro e il Comune di Gricignano, perché l'Agenzia del Territorio non ha potuto fornire una mappatura catastale, in quanto zona segretata da segreto militare. Hanno richiesto l'autorizzazione ai vari organi militari.

- Il Consigliere Masi chiede al Sindaco di utilizzare i 70.000 euro, che si dovrebbero a breve incassare, per eseguire l'ordinanza di demolizione e poi fare il recupero in danno.

- Il Sindaco replica quanto segue. Per incrementare le casse dell'Ente, molto probabilmente sarebbe più opportuno vendere, se c'è la volontà del Consiglio Comunale, con quelle opere realizzate sopra, che conferiscono maggior valore, da acquisire prima al patrimonio e poi vendere. Sarà il Consiglio Comunale a decidere e non lui. La sdemanializzazione è facoltà del Consiglio Comunale e non del Sindaco.

- Il Consigliere Masi dichiara che il Sindaco aveva già inserito questa vendita nel piano delle alienazioni del settembre 2020.

- Il Sindaco replica che c'era l'indicazione del Consigliere Masi.

- Il Consigliere Masi replica quanto segue. È stato l'unico a votare contro; pure l'opposizione ha votato a favore a quel piano delle alienazioni. Chiede al Sindaco chi sia il Responsabile davanti alla Corte dei conti.

- Il Sindaco risponde che non è un giudice che condanna, a differenza del Consigliere Masi, che si erge ad essere pure giudice.

- Il Consigliere Zampella chiede di sapere, se persiste ancora l'abuso, la sdemanializzazione non potrà avvenire, se prima non si acquisisce il bene al patrimonio del Comune o se c'è la volontà di lasciare questo abuso e, quindi, si sdemanializza lo stesso la strada.

- Il Sindaco risponde quanto segue. Gli abusi su questa strada erano molteplici. Il Magistrato dopo ha ritenuto restituire l'area al proprietario, dopo che ha pagato l'oblazione. L'Amministrazione ha segnalato di nuovo al Giudice che questi abusi persistono, ma egli non ha il potere del magistrato di andare a fare un

ulteriore sequestro e di decidere. Da quanto capisce, gli uffici hanno dato un'indicazione di massima che si potrebbe vendere anche con tutti gli abusi, perché l'ha fatto anche Gricignano con un'altra strada. Quando è stata fatta la verifica, c'era un abuso edile di un ampliamento di volumi e in più c'erano queste opere realizzate sulla strada comunale. Il maggior volume è stato abbattuto e quindi è stato sanato. Ma il Magistrato, probabilmente per leggerezza, non ha letto che c'erano anche degli abusi sulla strada. Non è stato ripristinato lo stato dei luoghi. L'Amministrazione lo ha segnalato ulteriormente, ma egli non fa il magistrato. Oggi non si vede neanche più che sono strade e sono per lo più coperte da altre opere di urbanizzazione secondaria, che non sono volumi. E quindi non si può chiedere l'ulteriore abbattimento, ma l'Amministrazione ha già chiesto il ripristino. Ma non viene fatto e lo si può fare solo in danno con i soldi dei cittadini. Chiede se convenga questo o l'acquisizione con maggior valore, visto che il Comune può incassare qualcosa in più e spendere quei soldi per i servizi per i cittadini. Questo è allo studio degli uffici tecnici, perché già Gricignano ha fatto altrettanto per una strada simile. Anche il Commissario ad acta, che non si è insediato, ha dato atto che non si è ancora proceduto ad una delibera per la vendita e ha detto di sanare quanto prima la questione della legittimità della proprietà. Perché dallo stradario comunale risulta la comproprietà per il 50% con il Comune di Gricignano, che, a sua volta, in un verbale ufficiale ha dichiarato che quel troncone è di proprietà del Comune di Carinaro. Si è chiesta una verifica all'Agenzia del Territorio per fare una mappatura, che però non ha potuto rilasciare gli atti perché coperti da segreto militare, perché insistono la Nato e la Polveriera di Gricignano. Hanno chiesto alla Marina, all'Aeronautica e all'Esercito. Hanno risposto l'Esercito e l'Aeronautica Militare e si attende la Marina e poi si arriverà ad una conclusione.

- Il Consigliere Dell'Aprovitola chiede come sia possibile che non si riesce a capire chi sia il responsabile.

- Il Sindaco risponde quanto segue. Crede che sia il Responsabile dei lavori pubblici, che allora era anche Responsabile dell'urbanistica. Crede che l'ufficio abbia risposto, avendo anche poche carte a disposizione, perché se ha dato una risposta su quello che era uno stradario agli atti dell'ufficio, la strada era di comproprietà con Gricignano e non si poteva vendere, a meno che non fosse stata fatta una conferenza di servizi con il Comune di Gricignano ed entrambi gli enti avessero dato un parere positivo alla vendita.

- Il Consigliere Masi chiede al Sindaco di sapere chi siano i responsabili da mandare alla Corte dei conti.

- Il Sindaco risponde, invitando il Consigliere Masi a fare la denuncia, e che sarà poi il magistrato ad individuare il responsabile.

- Il Consigliere Masi insiste nel chiedere al Sindaco chi siano i responsabili.

- Il Sindaco risponde che non fa il giudice.

- Il Consigliere Masi afferma che il Sindaco lo deve dire, perché il compito del Consiglio Comunale è individuare il responsabile.

- Il Sindaco replica che ad oggi non c'è il Responsabile.

- Il Consigliere Masi insiste nell'affermare che si deve dire chi sono i responsabili di questi due debiti.

- Il Sindaco risponde che per parte sua è Stefano Masi.

Con n. 7 voti favorevoli e n. 6 voti contrari (Masi, Barbato Rachele, Dell'Aprovitola, Sepe, Zampella e Sglavo) resi in forma palese, per alzata di mano, dai n. 13 componenti del Consiglio Comunale presenti,

DELIBERA

DI APPROVARE la sopra riportata proposta di deliberazione.

Successivamente, con n. 7 voti favorevoli e n. 6 voti contrari (Masi, Barbato Rachele, Dell'Aprovitola, Sepe, Zampella e Sglavo) resi in forma palese, per alzata di mano, dai n. 13 componenti del Consiglio Comunale presenti, delibera di dichiarare, ai sensi del comma 4, art.134, del D.Lgs.n.267/2000, il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile.

Il Vice Presidente
Dott. Nicola Mauro Barbato

Il Segretario Comunale
Dott. Carlo Della Peruta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all' albo pretorio del sito web dell' ente <http://www.comune.succivo.ce.it> conforme all'originale in data 00-00-0000 e resterà affissa per n. 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267

Il Segretario Comunale
Dott. Carlo Della Peruta

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' divenuta esecutiva il giorno 00-00-0000 essendo decorsi 10 giorni dalla scadenza della Pubblicazione (art. 134, c.3, D.Lgs 267/2000);

E' divenuta esecutiva il giorno 00-00-0000 , essendo stata dichiarata immediatamente Eseguita con espressa e separata votazione (art. 134, c.4, D.Lgs 267/2000);

Il Segretario Comunale
Dott. Carlo Della Peruta

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.n.82/2005 e ss.mm.ii.